

SCHEDA 20

LA CONSERVAZIONE E LA DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE TARGHE – GLI ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI UMC (direttiva 1999/37/CE)

1. Premessa

A norma dell'art. 4-bis, comma 2, del DPR n. 358/2000, come introdotto dal DPR 17 giugno 2022, n. 126 (v. "SCHEDA 2"), gli STA provvedono, per ciascuna pratica gestita con le procedure di cui al d.lgs. n. 98/2017, alla conservazione e alla successiva distruzione della documentazione cartacea che, riprodotta in formato digitale, viene allegata al fascicolo digitale (v. "SCHEDA 8").

Ai sensi della medesima norma, gli STA provvedono, altresì, alla conservazione delle targhe (che gli intestatari delle pratiche sono tenuti a consegnare, ad es. nel caso di radiazione per esportazione), e possono scegliere se provvedere direttamente alla loro distruzione ovvero riconsegnarle all'UMC di riferimento.

Pertanto:

- la conservazione e la distruzione della documentazione cartacea, nonché la conservazione delle targhe per il tempo necessario costituiscono adempimenti di carattere obbligatorio, la cui inosservanza rileva ai fini del regolare funzionamento dello STA;
- la distruzione delle targhe costituisce un adempimento meramente facoltativo, fermo restando l'obbligo di riconsegna delle stesse all'UMC laddove lo STA decida di non volersene fare carico.

2. Conservazione e distruzione delle documentazioni

Tutte le istanze e le relative documentazioni a corredo, formate in origine su supporto cartaceo, dematerializzate ed inserite nel fascicolo digitale (v. "SCHEDA 8"), sono trattenute dallo STA fino alla loro distruzione.

Gli STA procedono alla distruzione della documentazione senza necessità di preventiva autorizzazione.

La distruzione deve avvenire nel corso del 3° mese successivo a quello di presentazione della pratica (a titolo esemplificativo, la documentazione relativa alle pratiche presentate nel mese di gennaio deve essere distrutta nel mese di marzo, quella relativa alle pratiche presentate nel mese di febbraio deve essere distrutta dal mese di aprile, e così via).

Al riguardo, si fa presente, così come già chiarito con circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 14794 del 27.05.2020, che l'unica eccezione è costituita dalla nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in altro Paese UE, rispetto alla quale la distruzione dei documenti di circolazione esteri può avvenire solo a decorrere dal 7° mese successivo a quello di presentazione della relativa pratica; ciò al fine di consentire ai competenti UMC di

corrispondere alle eventuali richieste di restituzione dei documenti originali formulate dalle Autorità estere a norma delle disposizioni contenute nella direttiva 1999/37/CE; resta viceversa fermo che la distruzione delle relative targhe è possibile già a decorrere dal 3° mese successivo alla presentazione della pratica di nazionalizzazione (v. [successivo paragrafo 3](#)).

Non si ritiene necessario introdurre adempimenti di verbalizzazione delle operazioni di distruzione dei fascicoli cartacei, ancorché contengano l'originale della carta di circolazione (o del DU) annullato ai fini della acquisizione in formato digitale.

Infatti, nella firma del fascicolo digitale con FDR (v. "**SCHEDA 7**"), è insita una assunzione di responsabilità, da parte dello STA, in ordine alla corrispondenza della documentazione, contenuta nel fascicolo stesso, agli originali cartacei dematerializzati; cosicché, la distruzione di questi ultimi costituisce un adempimento meramente consequenziale, atteso che il documento digitale ha il medesimo valore giuridico dell'originale cartaceo da cui è tratto (art. 22, CAD).

Lo STA è responsabile della corretta modalità di distruzione, che deve garantire l'illeggibilità e l'impossibilità di recupero di detti documenti (si consiglia l'utilizzo di un apparecchio "distuggi documenti").

Quanto sin qui illustrato si applica anche agli Studi di consulenza non STA abilitati alle procedure di rilascio del duplicato del DU (v. "**SCHEDA 23**").

3. Conservazione e distruzione delle targhe

Come evidenziato in Premessa, tutti gli STA possono provvedere direttamente alla distruzione delle targhe consegnate dagli utenti, senza obbligo di restituzione agli UMC e senza necessità di preventiva autorizzazione.

Al fine di garantire l'impossibilità di indebito riutilizzo delle targhe [dismesse](#), all'atto della ricezione gli STA provvedono alla "trinciatura in due pezzi" di ciascuna targa e ne curano la conservazione fino al conferimento delle stesse ai centri di smaltimento e riciclaggio di materiali di alluminio o di cessione ad altro soggetto incaricato dello smaltimento,

Il conferimento o la cessione delle targhe trinciate deve avvenire nel corso del 3° mese successivo a quello di presentazione delle predette pratiche di reimmatricolazione o di cessazione dalla circolazione (a titolo esemplificativo, le targhe relative ad un veicolo la cui pratica è presentata nel mese di maggio devono essere conferite o cedute nel mese di luglio; le targhe relative ad un veicolo la cui pratica è presentata nel mese di giugno devono essere distrutte nel mese di agosto, e così via).

Poiché l'avvenuta radiazione delle targhe risulta sia nell'ANV sia nell'Archivio PRA, non si ritiene necessario introdurre adempimenti di verbalizzazione delle operazioni di distruzione, potendo gli Organi di polizia verificare in ogni momento le risultanze d'archivio, ivi compresa la causale della [pratica svolta](#) e l'Operatore professionale che vi ha provveduto.

Nel caso in cui lo STA non intenda provvedere direttamente alla distruzione delle targhe, ne dà comunicazione formale all'UMC di riferimento, indicando il giorno e l'orario, preventivamente concordati con l'Ufficio stesso, nel quale dovrà essere effettuata la riconsegna mensile delle targhe da distruggere.

Le targhe debbono essere raccolte ordinatamente in adeguato contenitore che ne permetta una immediata ispezione a vista e debbono essere accompagnate da un apposito elenco redatto dallo STA su carta intestata e contenente:

- i numeri distintivi delle targhe che vengono riconsegnate;
- la data in cui viene effettuata la riconsegna;
- il nome e il cognome della persona, titolare o dipendente dello Studio di consulenza, che effettua la riconsegna e la relativa firma.

All'atto della riconsegna, l'elenco viene controfirmato dall'Operatore dell'UMC per presa in carico delle targhe riconsegnate.

4. Adempimenti degli UMC ai sensi dell'art. 5, comma 2, direttiva 1999/37/CE

A norma dell'art. 5, comma 2, della richiamata direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, è prescritto che: *“Ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro le autorità competenti esigono in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II. Tali autorità ritirano la parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione e la (le) conservano per almeno sei mesi, e ne informano, entro due mesi, le autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata. Esse rispediscono la carta ritirata a dette Autorità qualora queste ne facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro.”*.

Pertanto, tenuto conto delle modalità operative attraverso le quali, ai sensi del d.lgs. n. 98/2017, gli STA procedono alla nazionalizzazione di veicoli usati provenienti da altri Paesi UE, e tenuto altresì conto che il MIT e le relative articolazioni territoriali svolgono funzioni di *“punto di contatto”*, gli UMC provvedono ad effettuare le necessarie comunicazioni secondo le modalità che di seguito si illustrano.

a) Comunicazione dell'avvenuta immatricolazione tramite uno STA

Quando la pratica di nazionalizzazione è effettuata da uno STA, l'UMC ne dà comunicazione alle competenti Autorità dello Stato UE nel quale il veicolo è stato immatricolato, evidenziando che la carta di circolazione e le eventuali targhe estere sono state trattenute dallo STA stesso e da questi custodite ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del DPR n. 358/2000.

b) Restituzione della carta di circolazione estera

Se le Autorità dello Stato UE, entro il termine stabilito dal richiamato art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE, richiedono la restituzione della carta di circolazione estera di un veicolo nazionalizzato in Italia, l'UMC richiede allo STA, che ha gestito la pratica di nazionalizzazione, la riconsegna della carta stessa e provvede all'inoltro presso le Autorità estere.

Nel caso in cui la richiesta delle Autorità estere pervenga oltre il predetto termine e la carta di circolazione estera sia stata già distrutta dallo STA nel rispetto delle tempistiche previste

al paragrafo 2, l'UMC riferisce alle Autorità stesse, evidenziando che lo STA ha provveduto alla distruzione del documento ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del DPR n. 358/2000.

Qualora la carta di circolazione estera sia stata oggetto di furto, smarrimento o distruzione per altra causa, lo STA consegna all'UMC la denuncia effettuata presso gli Organi di polizia. Conseguentemente, l'UMC riferisce l'accaduto alle Autorità estere richiedenti, allegando copia della predetta denuncia.